

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres.

Regolamento recante modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile in esecuzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

DPRReg. 15/10/2018, n. 0201/Pres. (B.U.R. 24/10/2018, n. 43).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Caratteristiche tecniche del contrassegno inamovibile
- Art. 3 Gestione dei contrassegni inamovibili
- Art. 4 Uso del contrassegno
- Art. 5 Modalità di applicazione
- Art. 5 bis Disposizioni transitorie
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione del contrassegno inamovibile ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

Art. 2
(Caratteristiche tecniche del contrassegno inamovibile)

1. Il contrassegno inamovibile presenta le seguenti caratteristiche:
- a) il materiale è plastico o metallico e comunque non deteriorabile;
 - b) il meccanismo di chiusura è irreversibile;
 - c) (ABROGATA);¹
 - d) la numerazione è riportata in modo indelebile, secondo un ordine progressivo e con l'indicazione dell'anno di emissione, in modo che sia garantita l'unicità del contrassegno a livello regionale;²
 - f) dispone di un talloncino asportabile con copia della numerazione complessiva e anno di emissione.

Art. 3
(Gestione dei contrassegni inamovibili)

1. Le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie, per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, ordinano i contrassegni numerati e³ trasmettono alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria l'elenco dei contrassegni inamovibili acquisiti⁴ e, successivamente, consegnano i contrassegni inamovibili ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria agli ungulati nell'ambito del territorio assegnato.

1 bis. I Distretti venatori assicurano l'unicità di ciascun contrassegno a livello regionale.⁵

2. Al momento della consegna al cacciatore⁶ sono trascritte sul Registro dei contrassegni inamovibili per la caccia agli ungulati, conforme al modello di cui all'allegato A, le seguenti informazioni:

¹ Lettera abrogata da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

² Lettera sostituita da art. 1, c. 2, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

⁴ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 15/10/2018, n. 0201/Pres. (B.U.R. 24/10/2018, n. 43).

⁵ Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

- a) il numero progressivo di ogni contrassegno;
- b) il nominativo e la firma del cacciatore assegnatario;
- c) la data di consegna al cacciatore;
- d) (ABROGATA);⁷
- e) (ABROGATA).⁸

3. Il contrassegno è utilizzabile esclusivamente nell'ambito territoriale della Riserva di caccia o dell'azienda faunistico-venatoria che lo ha rilasciato.

4. Le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie inviano al Distretto venatorio copia del registro, compilato in ogni sua parte,⁹ contestualmente alla relazione consuntiva annuale di gestione faunistica e venatoria di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge regionale 6/2008, quale parte integrante della medesima.

5. Il talloncino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è rimosso al momento della verifica dell'abbattimento a cura del personale addetto a tale operazione, previa compilazione del registro degli abbattimenti. Il talloncino è conservato e reso disponibile dalle Riserve di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie fino alla mostra dei trofei dei capi ungulati di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6/2008.

Art. 4

(Uso del contrassegno)

1. Il contrassegno inamovibile è strettamente personale.

2. Il cacciatore, per esercitare la caccia agli ungulati, porta con sé i contrassegni inamovibili consegnati dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria nel rispetto degli eventuali limiti quantitativi dei carnieri individuali previsti dal regolamento di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008.

3. Il contrassegno inamovibile può essere sostituito nei seguenti casi:

- a) smarrimento o furto, qualora il cacciatore provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla Riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria, allegando copia della denuncia inoltrata all'autorità competente;
- b) qualora il contrassegno sia reso inutilizzabile per errore, purchè il cacciatore provveda a dare tempestiva comunicazione scritta alla Riserva di caccia o all'azienda faunistico-venatoria, specificandone dettagliatamente le circostanze.

⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 3, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

⁷ Lettera abrogata da art. 2, c. 4, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

⁸ Lettera abrogata da art. 2, c. 5, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

⁹ Parole aggiunte da art. 2, c. 6, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

4. I contrassegni inamovibili rimangono al cacciatore fino al loro utilizzo.¹⁰

4.1. I contrassegni inamovibili vengono restituiti, integri e aperti:

- a) alle Aziende faunistico-venatorie, qualora non utilizzati entro il termine dell'annata venatoria;
- b) alle Riserve di caccia, qualora stabilito dal Regolamento di fruizione venatoria o dal Piano venatorio distrettuale;
- c) a seguito di trasferimento o di decadenza dall'ammissione alla Riserva di caccia del cacciatore;
- d) a seguito di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- e) a seguito di ritiro o sospensione del tesserino regionale di caccia.¹¹

4 bis. I contrassegni inamovibili restituiti con le modalità di cui al comma 4.1¹² sono utilizzati nelle annate venatorie successive.¹³

Art. 5

(Modalità di applicazione)

1. Il contrassegno è applicato su tutti gli ungulati abbattuti durante l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità previste dal comma 2.

2. Il cacciatore, prima di spostare il capo abbattuto dal luogo di abbattimento e prima di procedere all'eviscerazione, effettua le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di caccia e provvede ad applicare il contrassegno inamovibile con le seguenti modalità:

- a) asporta dal contrassegno la linguetta corrispondente al mese e al giorno dell'abbattimento;
- b) applica il contrassegno infilandolo ad un arto posteriore tra il tendine e l'osso, verificando la perfetta chiusura dello stesso. Per le specie cervo e cinghiale, per il cui trasporto si rende necessario il sezionamento dell'ungulato abbattuto, il contrassegno è applicato attorno ad un'emimandibola.

Art. 5 bis

(Disposizioni transitorie)¹⁴

¹⁰ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 15/10/2018, n. 0201/Pres. (B.U.R. 24/10/2018, n. 43).

¹¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 15/10/2018, n. 0201/Pres. (B.U.R. 24/10/2018, n. 43).

¹² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 15/10/2018, n. 0201/Pres. (B.U.R. 24/10/2018, n. 43).

¹³ Comma aggiunto da art. 3, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

¹⁴ Articolo aggiunto da art. 4, DPRReg. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

1. I contrassegni inamovibili acquistati ai sensi dell'articolo 36, comma 1 quater, della legge regionale 31.12.1999, n. 30 "Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia", in annate venatorie precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati nell'annata venatoria 2008/2009 e, comunque, sino al loro esaurimento.

2. L'adempimento di cui all'articolo 3, comma 4, è effettuato a decorrere dall'annata venatoria 2009/2010.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 3)

DISTRETTO VENATORIO N. _____

RISERVA DI CACCIA/AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA

REGISTRO
PER L'UTILIZZO DEI CONTRASSEGNI A DATARIO
PER LA CACCIA AGLI UNGULATI

¹⁵ Allegato sostituito da art. 5, DPR n. 20/4/2009, n. 0113/Pres. (B.U.R. 29/4/2009, n. 17).

<i>Riserva di caccia / Azienda faunistico-venatoria</i>	<i>Distretto venatorio</i>
.....

Stagione venatoria	Contrassegni in carico all'inizio della stagione venatoria	n.
	Contrassegni utilizzati	n.
	Contrassegni smarriti	n.
	Contrassegni rimasti inutilizzati alla fine della stagione venatoria	n.

N.	Contrassegno n.	Nominativo del cacciatore	Data consegna contrassegno	Firma del cacciatore	Data utilizzo	Data restituzione contrassegno inutilizzato
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Il Direttore/Legale rappresentante

.....

